

Legge Regionale n. 1 del 9/1/2014

COMUNE DI ANACAPRI PROVINCIA di NAPOLI

STRUMENTO DI INTERVENTO DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO AL DETTAGLIO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Approvato con Delibera di C.C. n. 43 del 29/10/2014



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

art.1 oggetto

Il Comune di Anacapri, a norma dell'art.10 della legge Regionale n.1 del 09/01/2014 adegua lo strumento di intervento dell'apparato distributivo al dettaglio.

art.2 strumento d'intervento dell'apparato distributivo al dettaglio

Lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con una funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico commerciali. Il provvedimento consiste nel recepimento a livello comunale delle disposizioni statali e regionali in materia di attività commerciali.

Esso è approvato in adeguamento.

L'individuazione delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene senza variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti anche se la funzione commerciale è localizzata in aree o edifici già destinati alla produzione di beni e di servizi oppure non è codificata termino logicamente.

art.3 obiettivi dello strumento d'intervento dell'apparato distributivo al dettaglio

Lo strumento ha come obiettivo l'individuazione dei criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale e le aree nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio nonché i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, come pure dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale.

L'obiettivo è una pianificazione territoriale a funzioni integrate in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 1 comma 5 della L.R. 1/2014 e dai Regolamenti Comunali che persegue le seguenti finalità:

- a) il pluralismo delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio;
- b) la libertà di concorrenza nell'accesso al mercato e nel suo funzionamento corretto e trasparente, in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;



- c) la libertà di impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;
- d) la riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle attività commerciali;
- e) la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e di strutture dismesse e degradate;
- f) la sostenibilità territoriale e la perequazione sociale ed imprenditoriale dello sviluppo del sistema commerciale;
- g) la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;
- h) la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche per contenere i prezzi e favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
- i) la tutela e la libertà di scelta del cittadino consumatore, assicurando ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e di servizi nel territorio regionale, di informazione, di approvvigionamento, di servizio di prossimità, di assortimento e di sicurezza dei prodotti;
- l) l'efficienza, la modernizzazione, lo sviluppo della rete distributiva e l'evoluzione tecnologica dell'offerta;
- m) la semplificazione amministrativa e l'innovazione tecnologica delle procedure.

art.4

superficie di vendita, negozi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita

- Definizione di superficie di vendita

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di vendita;

- Definizione di esercizio di vicinato

Gli "esercizi di vicinato" sono definiti, all'art. 3, comma 1°, lettera v), della Legge Regionale, come le attività commerciali in sede privata, con le superfici di vendita nei limiti nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina



relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Gli esercizi di vicinato possono essere organizzati come esercizi autonomi, oppure come esercizi inseriti in un centro commerciale.

- 2. Il secondo comma, dell'art. 15, della Legge Regionale stabilisce le condizioni per l'apertura degli esercizi di vicinato: "L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e l'aggiunta di un settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti alla SCIA, da presentare allo SUAP competente per territorio. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:
- a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previste all'articolo 7;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali comunali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) di appartenere al settore o ai settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- d) di aver rispettato eventuali limitazioni della superficie di vendita stabilite dallo SIAD per gli esercizi di vicinato".

L'apertura degli esercizi di vicinato è effettuata a mezzo di Segnalazione certificata di inizio attività ex art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i., utilizzando il Modello regionale 1A, nel rispetto della conformità urbanistica ed edilizia dei locali sede dell'attività.

La presentazione della SCIA produce effetti immediati, per cui, una volta trasmessa, l'attività commerciale può essere intrapresa senza indugio.

Nel caso che occorra eseguire opere edilizie per l'apertura dell'attività, la Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vicinato può essere associata al relativo titolo edilizio (SCIA, DIA, permesso di costruire) per l'effettuazione dei lavori, producendo il rilasciando certificato d'agibilità e di destinazione d'uso prima dell'avvio dell'attività, oppure può essere presentata a lavori effettuati, richiamando nel Quadro Autocertificazione del Modello 1A gli estremi dell'allora vigente certificato di agibilità e di destinazione d'uso ed allegandolo allo stesso.

- Definizione di medie strutture di vendita

Le strutture commerciali di media dimensione ossia con la superficie di vendita compresa tra mq 151 e mq 1.500 e sono classificate ai sensi della Legge Regionale n.1 del 09/01/2014 come segue:

c) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z);



d) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z);

art.5 esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti

EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia.

Negli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti sono presenti almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.500 metri quadrati di superficie lorda o frazione di essa superiore a 1.000 metri quadrati. Nei mercati in area privata sono presenti almeno un servizio igienico a struttura mobile, ad uso della clientela, per ogni 2.500 metri quadrati di superficie di vendita o per frazione di essa superiore a 1000 metri quadrati.

Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti di seguito denominati EMI, sono autorizzati dallo SUAP di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva, nel rispetto delle previsioni dello SIAD, indicando la limitazione alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, nonché l'ampiezza delle superfici espositive e dei depositi.

Gli EMI sono soggetti ad autorizzazione di esclusiva competenza comunale nel rispetto delle modalità previste dall'art. 16 della L.R. 1/2014.

art.6 grandi strutture di vendita e centri commerciali

Le grandi strutture di vendita e i centri commerciali con la superficie di vendita superiore a mq 1.500 sono incompatibili con la configurazione morfologica del territorio e pertanto non si attinge ai contingenti di superficie di cui alla tabella 'C' allegata alla L.R. n.1 del 2014.

art. 7 caratteristiche qualitative delle medie strutture di vendita

Le medie strutture di vendita al dettaglio devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

media struttura di vendita MA/M – ME;



per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati ed almeno un servizio igienico per i soggetti portatori di handicap.

Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

art.8 parametri per i parcheggi

Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di parcheggio prevista come stabilito dall'art. 22 della L.R. 1/2014.

Per quanto riguarda le medie e le grandi strutture di vendita, la dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito.

Per quanto riguarda gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, la dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della superficie lorda per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito:

Tipologia dell'esercizio Coefficiente

M A/M 1,5

ME 1,0

EMI 1,5

MAP 1,0

art. 9 Procedura per l'insediamento degli esercizi di vicinato

- 1. L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione.
- 2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e l'aggiunta di un settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti alla SCIA, da presentare allo SUAP. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:
- a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previste all'articolo 7;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) di appartenere al settore o ai settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- d) di aver rispettato eventuali limitazioni della superficie di vendita stabilite dallo SIAD per gli esercizi di vicinato.



art. 10 autorizzazione per medie strutture di vendita

- 1. Per le medie strutture di vendita, lo SIAD disciplina l'apertura, l'aggiunta e l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altra condizione non contemplata dalla presente legge.
- 2. Il Comune, ai sensi della legge 241/1990, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego; il termine può essere incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.
- 3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita fino ai limiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo SUAP, in relazione agli indirizzi e alle norme dello SIAD. Nella domanda, effettuata mediante l'apposita modulistica e corredata della documentazione prevista dall'allegato B della presente legge, l'interessato dichiara:
- a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti all'articolo 7;
- b) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
- 4. Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, se concorrono le seguenti condizioni:
- a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
- b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;
- c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
 - d) è garantita l'assunzione di nuovo personale;
- e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.
- 5. Fatta salva la compatibilità delle specifiche norme urbanistiche vigenti, è sempre dovuto l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in forma continuativa da almeno un triennio, fino al limite massimo delle superfici rispettivamente previste all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d).



- 6. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale di una media struttura di vendita di cui ai commi 4 e 5 e l'aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato senza ampliamento della superficie di vendita di una media struttura attiva da almeno un anno sono effettuati mediante la SCIA, anche in mancanza dello SIAD.
- 7. Le medie strutture di vendita garantiscono il pagamento con bancomat o con moneta elettronica a mezzo di POS.

art. 11 autorizzazione per esercizi speciali di vendita

- 1. Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti di seguito denominato EMI, sono autorizzati dallo SUAP di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva, nel rispetto delle previsioni dello SIAD, indicando la limitazione alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, nonché l'ampiezza delle superfici espositive e dei depositi
- 2. Il Comune stabilisce nello SIAD limitazioni della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, anche in maniera differenziata per le diverse zone comunali.
- 3. Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell'ampliamento della superficie di un EMI, oltre i limiti stabiliti dai Comuni, sono considerate nuove aperture e trattate, in funzione delle dimensioni, come apertura di una media o di una grande struttura di vendita.

art. 12 divisione in zone

Ai fini della presente programmazione il comune di Anacapri è suddiviso nelle zone di interesse commerciale:

ZONA 1 l'area "turistica : Viale Axel Munthe, piazza Vittoria, salita Caposcuro Viale De Tommaso fino a piazza della Pace, via G. Orlandi fino piazza La Torre;

ZONA 2 centro storico: via G. Orlandi fino ad angolo Paradiso, restante parte del Viale De Tommaso, via Trieste e Trento compreso piazza San Nicola e piazza Santa Sofia;

ZONA 3 la restante parte del nucleo abitativo: via G. Orlandi da angolo Paradiso a quadrivio Pagliaro via Caprile fino a Piazza Caprile;

ZONA 4 la restante parte del territorio.



Le sopracitate zone sono indicate nella planimetria allegata al presente Regolamento dello Strumento d'Intervento dell'Apparato Distributivo del Comune di Anacapri. In esse è consentito:

ZONA 1 - Queste parti di territorio sono di grande rilevanza ambientale e naturalistica a forte vocazione turistica il cui ambito è fortemente caratterizzato dalle emergenze storiche, artistiche e architettoniche e rappresentano i luoghi in cui si registra il maggior afflusso di visitatori. In questa zona è consentito esclusivamente l'insediamento di esercizi commerciali di vicinato, mentre risulta incompatibile con questa parte di territorio l'insediamento di esercizi per la vendita di materiali ingombranti. Art.10 co.3 e 4.

L'ubicazione degli esercizi di vicinato è consentita all'interno del tessuto edilizio esistente provvisto di titolo abilitativo con destinazione d'uso commerciale o ad essa assimilabile.

ZONA 2 - Questa parte di territorio comprende il centro storico e ha una notevole rilevanza storica, artistica e ambientale ed è anch'essa a vocazione turistica.

È caratterizzato da un nucleo abitativo in cui sono rilevabili emergenze architettoniche. In questa zona è consentito esclusivamente l'insediamento di esercizi commerciali di vicinato, mentre risulta incompatibile con questa parte di territorio l'insediamento di esercizi per la vendita di materiali ingombranti. Art.10 co.3 e 4.

L'ubicazione degli esercizi di vicinato è consentita all'interno del tessuto edilizio esistente provvisto di titolo abilitativo con destinazione d'uso commerciale o ad essa assimilabile.

ZONA 3 - La terza zona è composta da quella parte di territorio ubicata al margine sud del nucleo centrale abitativo, ha una notevole rilevanza ambientale ed è anch'essa a vocazione turistica. Si rileva la presenza di attività collegate al mondo del terziario quali gli uffici comunali, le principali scuole e la caserma dei carabinieri. In questa zona è consentito esclusivamente l'insediamento di esercizi commerciali di vicinato, mentre risulta incompatibile con questa parte di territorio l'insediamento di esercizi per la vendita di materiali ingombranti. Art.10 co.3 e 4.

L'ubicazione degli esercizi di vicinato è consentita all'interno del tessuto edilizio esistente provvisto di titolo abilitativo con destinazione d'uso commerciale o ad essa assimilabile.

ZONA 4 - Questa zona comprende la restante parte del territorio. E' caratterizzata da edilizia residenziale sparsa.



In questa zona è consentito l'insediamento di esercizi commerciali di vicinato e degli esercizi per la vendita di materiali ingombranti, art.10 co.3 e 4. L'ubicazione degli esercizi commerciali è consentita all'interno del tessuto edilizio esistente provvisto di titolo abilitativo con destinazione d'uso commerciale o ad essa assimilabile.

art. 13 percorsi integrati

Al fine di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico, ambientale e culturale cittadino sono individuati, nell'ambito del territorio comunale, alcuni itinerari in cui favorire la tutela del patrimonio attraverso l'integrazione delle attività di salvaguardia con lo sviluppo economico legato agli esercizi commerciali compatibili.

- I percorsi integrati, caratterizzati dal rilevante interesse storico, architettonico ed ambientale sono di seguito individuati:
 - 1. Via e traversa Filietto;
 - 2. Via Cedrangolo;
 - 3. Via e I II III IV traversa Follicara;
 - 4. Via e I II III traversa Boffe;
 - 5. Vico Boffe;
 - 6. Via Catena;
 - 7. Via e I II traversa Timpone;
 - 8. Via Cava;
 - 9. Via Migliara.

Lungo i percorsi integrati è previsto il riuso dei locali con destinazione d'uso non abitativa ma produttiva esclusivamente per l'apertura di esercizi commerciali di vicinato per la vendita di prodotti dell'artigianato tipico, della produzione agricola locale e dei suoi derivati, della ceramica, calzature tipiche locali, dei ricami e merletti, abbigliamento ed accessori prodotti da sartorie locali, oreficerie. Per queste attività valgono le prescrizioni generali stabilite per le precedenti zone.

E' altresì prevista la possibilità di utilizzare gli spazi annessi ai negozi quali androni, cortili, giardini, ed altri, esclusivamente per finalità espositive, mostre, sfilate, ecc.

Art. 14 Le medie strutture di vendita

Il territorio comunale risulta compatibile con la dotazione massima complessiva di numero due medie strutture di vendita di cui una per prodotti alimentari ed una extraalimentari.

Nel computo delle autorizzazioni concedibili vanno considerate le strutture preesistenti al momento della richiesta.



Per la loro collocazione non verrà considerata la divisione in zone del territorio Comunale di cui ai precedenti articoli e quindi potranno essere ubicati all'interno della perimetrazione del centro urbano.

Alla struttura dovrà essere associato un'area di parcheggio nella misura prevista dalla legge localizzato alternativamente, in diretta contiguità fisica con le strutture commerciali o all'interno del territorio comunale, ma asservito all'esercizio commerciale in forza di qualsivoglia diritto di godimento.

art.15 grandi strutture di vendita e centri commerciali

Le grandi strutture di vendita e i centri commerciali sono incompatibili con la configurazione morfologica del territorio e l'impianto strutturale urbano.

Art. 16 prescrizioni in materia di tutela e valorizzazione

Per qualsiasi tipo di intervento sugli esercizi commerciali esistenti e su quelli di nuova apertura nelle zone individuate nell'articolo precedente, al fine di tutelare il patrimonio edilizio esistente e promuovere la riqualificazione ambientale, valgono le seguenti prescrizioni generali:

- Le vetrine e gli infissi devono essere realizzati in legno e/o ferro e/o vetro;
- Le insegne pubblicitarie:
 - 1. devono essere in maiolica smaltata, lamiera laccata, ferro battuto, dipinte o realizzate a rilievo direttamente sull'intonaco del fabbricato;
 - 2. possono essere illuminate con proiettori esterni con luce riflessa, a condizione che gli stessi non sporgano oltre il filo del fabbricato;
 - 3. possono essere installate esclusivamente a parete e soltanto ai piani terra degli edifici ed in prossimità di ogni singolo ingresso;
- Gli espositori di merci, disposti esternamente all'esercizio commerciale e comunque in vista dalla struttura viaria pubblica, devono essere realizzati in materiali compatibili ed adeguati al contesto in cui vanno a collocarsi ovvero in legno o vimini, con supporti in ferro battuto o legno.. Al fine di assicurare il decoro cittadino, i prodotti esposti all'esterno degli esercizi non possono essere messi in mostra nell'imballaggio secondario e terziario, così come definiti all'art. 35 del D. Lgs. 05 febbraio 1997 n.22 e successive modifiche ed integrazioni.
- Le fioriere amovibili eventualmente installate all'esterno degli esercizi dovranno essere realizzate con vasi di ceramica o terracotta con le eventuali protezioni in ferro battuto, in rame, in ghisa, in legno trattato e tinto in tonalità medio scura, escludendo ogni effetto rustico.



- Le apparecchiature relative agli impianti di climatizzazione se ubicate sulle pareti esterne degli edifici devono essere collocate in apposite nicchie e schermate con griglie in ferro battuto o legno e i relativi scarichi di condensa devono essere convogliati con canalizzazioni sotto traccia in appositi scarichi.
- E' vietata la diffusione sonora e l'applicazione di qualsiasi elemento di diffusione disposti esternamente all'esercizio commerciale su area pubblica o privata in vista dalla struttura viaria pubblica, salvo emanazione di apposita ordinanza in particolari occasioni di carattere collettivo;
- I prospetti e gli elementi compositivi degli stessi e di arredo esterno dovranno essere rigorosamente realizzati nel rispetto dell'assieme architettonico della cortina in cui è inserito l'esercizio;
- Il progetto per l'inserimento degli elementi di arredo o complemento che eventualmente gli esercenti vorranno installare all'esterno, su suolo pubblico in concessione o privato in vista dalla struttura viaria pubblica, a servizio e in prossimità del proprio esercizio, nel rispetto delle prescrizioni del presente strumento e dei regolamenti comunali, dovrà essere sottoposto all'esame delle competenti commissioni comunali come previsto dall'art.49 del REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE del Comune di Anacapri approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 22.12.2005 e modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2010, con deliberazione di C.C. n. 4 del 03.04.2012, con deliberazione di C.C. n. 5 del 23.01.2013 e con deliberazione di C.C. n. 18 del 24.04.2013.
- Per l'uso di materiali diversi da quelli suindicati potrà essere rilasciata autorizzazione in deroga previo parere favorevole della C.E.I. e della Commissione Statuto e Regolamenti, che successivamente proporrà al Consiglio l'integrazione al regolamento.

E' possibile il completamento e l'integrazione della regolamentazione prevista nell'ambito della riqualificazione ambientale e dell'arredo urbano con programmazione di settore attraverso la redazione di "Piani di Tutela e Valorizzazione" anche mediante l'adozione di specifici protocolli di arredo urbano da definirsi con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale per le zone individuate o parti specifiche di esse.

Art. 17 adeguamento alle prescrizioni dello strumento

E' previsto l'adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, per gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore dello strumento nel STRUMENTO DI INTERVENTO DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE



termine di *anni uno* a decorrere dall'approvazione dello stesso, ad eccezione degli infissi e delle vetrine il cui termine di adeguamento è di *anni cinque*.

art. 18 orari dei negozi

- 1. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
- 2. In conformità con gli imperativi motivi di interesse generale di tutelare i diritti dei lavoratori e di incrementare i livelli occupazionali, è stabilito che per le medie e grandi strutture almeno il venti per cento del totale delle ore lavorative effettuate nei giorni festivi è svolto non facendo ricorso al lavoro straordinario degli addetti già impiegati nel corso dei giorni feriali e ricorrendo a nuova occupazione o al turnover dei dipendenti.
- 3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.

art. 19 pubblicità dei prezzi

E' obbligo dell'esercente pubblicizzare i prezzi delle merci esposte nelle vetrine o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita ovunque collocati.

art. 20 vendite straordinarie

Le vendite straordinarie sono disciplinate dall'art 25 della L.R. 1/2014

- 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite sottocosto, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.
- 2. Per vendita sottocosto si intende la vendita straordinaria di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto, se documentati.
- 3. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente



le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda, previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

L'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita, comunica i motivi, la data d'inizio e la durata della vendita di liquidazione al Comune che, dopo la conclusione delle vendite, verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato.

- 4. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate, per un periodo massimo di sessanta giorni, a partire dal 2 luglio per quanto riguarda quelle del periodo estivo, e dal 2 gennaio per quanto riguarda quelle del periodo invernale.
- 5. L'attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al Comune sede dell'esercizio commerciale.
- 6. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell'anno e senza limitazioni di tempo con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico.
- 7. Nelle vendite straordinarie le merci sono esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con il relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

art. 21 norme di rinvio e sanzioni

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al dlgs 114/98 ed alla L.R. 1/2014.

Il mancato rispetto delle norme degli artt. precedenti è punito con la sanzione amministrativa, così come previsto all'art. 22, del D.L. 114/98.



NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.1 Definizioni

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dagli artt. 28 e seguenti della L.R. 1/2014.

Per commercio sulle aree Pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Per area pubblica, le strade, le piazze ed ogni altra area di qualsiasi natura destinata ad uso pubblico.

Per posteggio, la parte di area pubblica o privata, di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività.

Per mercato, l'area composta da più posteggi, attrezzata o meno, coperta o scoperta, destinata all'esercizio delle attività per uno o più giorni della settimana o del mese.

Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in occasione di particolari ricorrenze e giorni prestabiliti, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

Art.2 Esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

su posteggi dati in concessione

su aree pubbliche in forma itinerante.

L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del D.Lgs. 114/98;

- a) Autorizzazione di tipo A commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio -viene rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio della forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
- b) Autorizzazione di tipo B commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene rilasciata dal comune di residenza del soggetto richiedente ed abilita all'esercizio su tutto il territorio nazionale nonché alla vendita presso il domicilio del consumatore o presso i locali ove questi si trovi per motivi di studio, lavoro, cura, svago e intrattenimento.

Le autorizzazioni all'esercizio di vendita su aree pubbliche, sia di tipo A che B, abilitano anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito di tutto il territorio nazionale.



Art. 3 Commercio su aree pubbliche a posto fisso

Nel territorio del Comune di Anacapri si svolge il mercato con periodicità non giornaliera specializzato - alimentare e non alimentare – nell'area scoperta di viale De Tommaso.

In occasione di particolari ricorrenze, festa patronale, manifestazioni popolari. ecc. sul territorio comunale l'Amministrazione può disporre lo svolgimento di fiere e sagre.

Il mercato con periodicità non giornaliera specializzato osserva le seguenti modalità di svolgimento.

- a) generi alimentari lunedì, mercoledì e venerdì, n. 6 posteggi, di cui 5 concessi ed 1 a disposizione dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni residenti in questo comune che intendono effettuare la vendita dei propri prodotti;
- b) prodotti non alimentari giovedì, n 6 posteggi di cui 4 assegnati con cadenza settimanale ed i restanti 2 assegnati la prima e terza settimana del mese a due concessionari e la seconda e quarta ad altri due operatori.

Gli orari di svolgimento dei mercati, le modalità di accesso degli operatori, la sistemazione delle attrezzature e delle merci, le modalità di pagamento delle tasse dei tributi comunali, dei canoni di concessione, le modalità di vendita e pubblicità dei prezzi vengono stabilite e disciplinate con apposita ordinanza sindacale.

Art.4 Obbligo dei concessionari

Ai concessionari dei posteggi è fatto obbligo:

- a) di indossare abiti decenti e di mantenere pulito il luogo assegnato e i recipienti che contengono le merci;
- b) di non vendere fuori dal mercatino comunale e di non depositare altrove contenitori vuoti e/o contenenti merci;
- c) di fornire ai funzionari e agli organi di vigilanza i documenti, le attestazioni e le informazioni richieste;
- d) di essere sempre garbati col pubblico e di non rifiutare la cessione della merce esposta in vendita, anche se in quantità minima;
- e) di osservare le norme prescritte in materia di igiene, sanità e di annona e di ottemperare alle disposizioni impartite dall'amministrazione comunale.



Art. 5 Mezzadri e Coloni

I posteggi riservati alla vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo sono utilizzabili da tali soggetti esclusivamente per la vendita dei prodotti del proprio fondo, pena la decadenza della concessione.

E motivo di decadenza la perdita del requisito di coltivatore diretto, provato dalla certificazione del Sindaco del Comune in cui si trova il fondo.

Art. 6 Criteri per la concessione dei posteggi

La concessione dei posteggi può essere data a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L. n. 114/98;
- b) il settore o i settori merceologici per cui si richiede la concessione dei posteggi;

E' ammesso il subingresso previo istanza, così come sopra, e con allegati i documenti che comprovino la cessione di azienda o il subentro per altre cause previste per legge.

I posteggi riservati ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni sono assegnati a rotazione ai richiedenti.

L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.

Le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) richieste di posteggio aggiuntivo, da parte di soggetti già titolari di autorizzazioni di tipo A, all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità;
- b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune.

In ulteriore subordine progressivo l'assegnazione dei posteggi avviene per:

- a) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- b) anzianità dell'iscrizione al registro delle imprese;
- c) numero familiari a carico;
- d) anzianità del richiedente;
- e) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap; STRUMENTO DI INTERVENTO DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE



Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico. Può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.

I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, detti spuntisti, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

Art. 7 Spuntisti

I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari mezzora prima dell'orario di inizio del mercato, sono assegnati giornaliermente ai cosiddetti "spuntisti".

Gli spuntisti devono presentare richiesta di assegnazione temporanea del posteggio non occupato all'ufficio preposto e devono essere in possesso dell'Autorizzazione di tipo A.

Hanno titolo di precedenza coloro che hanno il più alto numero di presenze, prescindente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività nei giorni in cui abbiano presentato richiesta per l'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati.

Le presenze vengono annotate nell'apposito ruolino di spunta di cui al successivo art. 9, comma 2.

Art. 8 Canoni di concessione

Ai concessionari di posteggi si applica la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubblica vigente, oltre al canone di concessione. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio verranno stabiliti con specifico provvedimento del Comune ai sensi dell'art. 49 della L.R. 1/2014.

Il canone della tassa di posteggio relativo al mq. annuo si ricava dall'importo giornaliero moltiplicato per 40 settimane e per 7 giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico, mentre per gli operatori titolari di posteggi nei mercati periodici si moltiplica per il numero di giornate di mercato.



Art. 9 Registri e Schedari

Presso il Settore Attività Produttive del Comune è istituito uno schedario relativo ai soggetti concessionari di posteggio nel quale sono riportati:

- a) i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - b) il numero e la tipologia delle autorizzazioni;
- c) il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente;
- d) gli estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
 - e) i settori merceologici autorizzati;
 - f) gli eventi intervenuti riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi.

Presso il Comando di Polizia Municipale saranno predisposti appositi registri per annotarvi le assenze dei concessionari dei posteggi e le presenze dei cosidetti "Spuntisti":

Art. 10 Commercio itinerante

- 1. Rilevata la valenza storico culturale, artistica ed ambientale del centro di Anacapri nonché la limitatezza delle sedi stradali, sia carrozzabili che pedonali, è fatto assoluto divieto di svolgere il commercio in forma itinerante nelle seguenti zone:
- a) Nell'area ricadente nella Perimetrazione Urbana: via G. Orlandi, viale T. De Tommaso, via Caprile, via Pagliaro, Piazza Barile, Piazza Vittoria, Piazza Caprile, via nuova del Faro (da Piazza Caprile fino al parcheggio);
 - b) in tutte le aree e stradine pedonali con i veicoli a motore. -

La sosta agli operatori il commercio in forma itinerante sarà permessa, dopo che essi si saranno consultati con gli organi di vigilanza urbana, in aree appositamente individuate, in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, ai pedoni e problemi di sicurezza pubblica.

L'esercizio del commercio in forma itinerante potrà effettuarsi dal lunedì al sabato, dalle ore 08 alle ore 14.

Nelle aree pubbliche in cui è consentito il commercio itinerante la sosta non dovrà essere protratta oltre le due ore.

Art. 11 Assegnazione temporanea di suolo

Le aree su cui si svolgono fiere, fiere - mercato o sagre sono distinte dalle aree in cui si svolgono mercati periodici o giornalieri.



Le assegnazioni dei posteggi sono effettuate tenuto conto del numero di presenze ad Anacapri degli operatori durante similari occasioni, nel corso dei precedenti dieci anni.

Art.12 Commercio su aree demaniali marittime

L'esercizio del Commercio, disciplinato dal presente regolamento, nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

Art.13 Le sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune ove si è verificata l'infrazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98.

Art.l4 Revoca, sospensione autorizzazione

In caso di particolare gravità o recidività dell'infrazioni commesse, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidività si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98

Art. 15 Disposizioni finali

Per quanto altro non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento allo stesso Decreto Legislativo n. 114/98 e alle Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale emanate con L.R. n.1 del 9.1.2014.